

Newsletter* 2/2017

IN EVIDENZA

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 50 del 2016, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei ministri di giovedì 13 aprile 2017, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo correttivo del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, adottato a norma dell'articolo 1, comma 8, della legge delega n. 11 del 2016 e in esito alla consultazione pubblica.

Sul nuovo testo sono stati acquisiti i pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

Le modifiche così apportate seguono tre direttrici:

1. modifiche di coordinamento ai fini di una più agevole lettura e interpretazione del testo;
2. integrazioni che migliorano l'efficacia e chiariscono la portata di alcuni istituti, sulla base anche di quanto suggerito dal Consiglio di Stato in sede consultiva e dalle associazioni o dagli operatori di settore;
3. limitate modifiche ad alcuni istituti rilevanti, conseguenti alle criticità evidenziate nella prima fase attuativa del Codice.

In particolare, tra le novità introdotte si segnalano:

- **appalto integrato**: si introduce un periodo transitorio che prevede che l'appalto integrato sia possibile per gli appalti i cui progetti preliminari o definitivi siano stati già approvati alla data di entrata in vigore del codice e nei casi di urgenza;

- **progettazione:** si introduce l'obbligatorietà dell'uso dei parametri per calcolare i compensi a base di gara;
- **contraente generale:** si prevede una soglia minima pari a 150 milioni di euro per il ricorso all'istituto del contraente generale, per evitare che il ricorso all'istituto per soglie minimali concretizzi una elusione del divieto di appalto integrato;
- **varianti:** si integra la disciplina della variante per errore progettuale, specificando che essa è consentita solo entro i limiti quantitativi del *de minimis*;
- **subappalto:** è confermata la soglia limite del 30 per cento sul totale dell'importo contrattuale per l'affidamento in subappalto;
- **semplificazioni procedurali:** in caso di nuovo appalto basato su progetti per i quali risultino scaduti i pareri acquisiti, ma non siano intervenute variazioni, vengono confermati i pareri, le autorizzazioni e le intese già rese dalle amministrazioni;
- **manutenzione semplificata:** viene definita da un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel limite di importo di 2 milioni e mezzo di euro;
- **dibattito pubblico:** sarà effettuato sui progetti di fattibilità tecnica economica e non sui documenti delle alternative progettuali come nel testo approvato in via preliminare;
- **costo della manodopera:** se ne prevede la specifica individuazione ai fini della determinazione della base d'asta;
- **albo dei collaudatori:** è stato inserito l'obbligo, per le amministrazioni, di scegliere i collaudatori da un apposito albo.

NOVITA' GIURISPRUDENZIALI

Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza del 7.4.2017, n. 1638

Con la sentenza in rassegna, il Consiglio di Stato si è espresso in materia di interdittiva antimafia tipica, prevista dagli artt. 91 e ss., D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), chiarendo che il mero rapporto di parentela con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata è elemento inidoneo, di per sé, a dare conto del tentativo di infiltrazione (non potendosi presumere in modo automatico il condizionamento dell'impresa), ma occorre che l'informativa antimafia indichi (oltre al rapporto di parentela) anche ulteriori elementi dai quali si possano ragionevolmente dedurre possibili

collegamenti tra i soggetti sul cui conto l'autorità prefettizia ha individuato i pregiudizi e l'impresa esercitata da loro congiunti.

Cass. Civ., SS.UU., 29.03.2017, n. 8117

Pronunciandosi su un ricorso *ex art.* 111 co. 8, Cost. proposto avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 12.5.2015 n. 1321, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto la questione inerente alla giurisdizione in tema di accertamento della regolarità del documento unico di regolarità contributiva.

Nella specie, annullando la sentenza del Consiglio di Stato declinatoria della propria giurisdizione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato la giurisdizione del giudice amministrativo e non del giudice ordinario, enunciando il principio per cui *“nelle controversie relative a procedure di affidamento lavori, servizi e forniture da parte di soggetti tenuti a rispetto delle regole di evidenza pubblica, poiché la produzione della certificazione che attesta la regolarità contributiva dell'impresa partecipante alla gara d'appalto (cosiddetta DURC) costituisce uno dei requisiti posti dalla normativa di settore ai fini dell'ammissione alla gara, appartiene alla cognizione del giudice amministrativo verificare la regolarità di tale certificazione”*.

Cass. Civ., SS. UU., 27.03.2017, n. 7756

Con la pronuncia in oggetto, componendo il preesistente contrasto giurisprudenziale formatosi sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che **l'art. 1669 c.c. è applicabile**, ricorrendone tutte le altre condizioni, **anche alle opere di ristrutturazione edilizia** e, in genere, agli **interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti**, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo.

* In collaborazione con lo Studio Cancrini & Partners